SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

06A05518

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 aprile 2006, n. **215**.

Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e, in particolare, le lettere *d)* ed *f)*, che definiscono rispettivamente gli strumenti del patto territoriale e del contratto d'area;

Visto il regolamento di cui al decreto 31 luglio 2000, n. 320, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 con il quale la competenza in materia è stata attribuita al Ministero delle attività produttive;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 25 luglio 2003, recante «Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma»;

Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante «Disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE»;

Ritenuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni del citato regolamento n. 320/2000;

Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 750/2006 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la nota 06111-17.21.6/1 del 26 aprile 2006, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità e termini per le erogazioni in favore delle iniziative imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca

1. All'articolo 10 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e della conseguente delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'11 novembre 1998, n. 127, l'apporto dei mezzi propri necessario ai fini dell'erogazione delle quote annuali di agevolazione deve essere non inferiore al 20 per cento».

Art. 2.

Revoca delle agevolazioni per mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto 31 luglio 2000, n. 320, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procederà ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e 50.».

2. All'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca e relative ad attività di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il controllo per la certificazione di qualità, la promozione, la pubblicità, l'abbattimento e l'esbosco, per "esercizio a regime" si deve intendere l'intero periodo di effettivo svolgimento delle suddette attività. In riferimento al solo settore della produzione agricola primaria, in considerazione di particolari specificità delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero nei soli territori dove è stato dichiarato lo stato di calamità naturale a causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero delle attività produttive valuterà l'opportunità di posticipare l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.

3-*ter*. Nel calcolo degli occupati sono comprese anche le figure professionali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

Art. 3.

Modifica dell'indirizzo produttivo

1. Dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis (Modifica dell'indirizzo produttivo)*. — 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi e non risultino scaduti i termini per il completamento degli investimenti, può essere autorizzata la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, nell'ambito dei settori produttivi di cui alla decisione di autorizzazione comunitaria dei regimi di aiuto di cui al regolamento CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, purché siano rispettati gli obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. Il conseguimento del predetto limite deve essere dimostrato dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati.

2. La previsione di produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT può essere consentita per una sola volta.».

Art. 4.

Differimento dei termini per il completamento dei programmi

1. Dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, è inserito il seguente:

«Art. 12-*ter (Differimento dei termini per il completamento dei programmi)*. — 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, è disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12-*bis*. In sede di prima applicazione, il predetto limite del 50 per cento deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005.

2. Per programmi di investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti territoriali, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i 48 mesi o, in caso di rimodulazione, i 24 mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio ai lavori.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro: SCAJOLA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 310

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amminsitrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme

contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comnia 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 2006, n. 662, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare le lettere *d)* ed *f)*. Il testo della legge di conversione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:

«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) - c) (*omissis*);

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera *c)*, relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) (*omissis*);

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.».

— Il regolamento di cui al decreto 31 luglio 2000, n. 320, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 2000, n. 260, S.O.

— La delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 25 luglio 2003, recante «Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2003, n. 215.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 10 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, concernente la «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 2000, n. 260, S.O., come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

Art. 10 *(Modalità e termini per le erogazioni).* — 1. L'istituto convenzionato ai sensi dell'art. 8 provvede all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, delle agevolazioni destinate alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti nei contratti d'area e nei patti territoriali sottoscritti o approvati, nei limiti delle somme ivi previste per ciascuna iniziativa o intervento.

«2. Al fine di consentire le erogazioni di cui al comma 1, il responsabile unico e il soggetto responsabile, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione o approvazione dei contratti e dei patti, trasmettono all'istituto convenzionato l'elenco delle iniziative e degli interventi ammessi alle agevolazioni con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, unitamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie e all'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti con l'indicazione dei conti correnti bancari o di tesoreria sui quali vanno effettuati i pagamenti secondo gli schemi di cui agli allegati n. 5 e n. 6 al presente regolamento.

3. Per le iniziative imprenditoriali l'importo dell'agevolazione prevista è reso disponibile dall'istituto convenzionato in quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti. Ciascuna quota è comunque erogata subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti nonché all'immissione di mezzi propri non inferiore al 30%, fatta eccezione per la prima quota, che può essere erogata a titolo di anticipazione.

3-*bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e della conseguente delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'11 novembre 1998, n. 127, l'apporto dei mezzi propri necessario ai fini dell'erogazione delle quote annuali di agevolazione deve essere non inferiore al 20 per cento.*

4. L'istituto convenzionato dà corso a ciascuna delle erogazioni di cui al precedente comma sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario delle agevolazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente regolamento.

5. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione, di quota annuale o di ultimo rateo dell'agevolazione, quest'ultima predisposta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7 al presente regolamento, devono essere, rispettivamente, corredate delle documentazioni di cui all'allegato n. 2 e delle dichiarazioni e certificazioni prodotte sulla base degli schemi di cui agli allegati numeri 1, 3, 4, 7 e 8 al presente regolamento, e precisamente:

a) nel caso di erogazione a titolo di anticipazione, all'allegato n. 1, 3 e 4; l'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purché risulti il relativo contratto;

b) nel caso di erogazione a titolo di quota annuale, all'allegato n. 1 e 3;

c) nel caso di erogazione a titolo di ultimo rateo, all'allegato n. 7 e 8.

6. L'erogazione dell'ultima rata dell'agevolazione è subordinata alla:

a) predisposizione da parte del soggetto beneficiario del finanziamento della documentazione finale di spesa, contenente le indicazioni e gli elementi di cui agli allegati indicati al quinto comma, lettera *c)*;

b) positiva verifica, da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'iniziativa fa parte, della documentazione di cui alla lettera *a)*;

c) comunicazione all'istituto convenzionato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'intervenuta verifica di cui alla lettera *b)*.

7. Per gli interventi infrastrutturali, l'importo del finanziamento previsto è reso disponibile dall'istituto convenzionato con le seguenti modalità.

a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10% dell'importo;

b) in più quote successive fino al 90% dell'importo, da erogare in relazione all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;

c) a saldo, per l'importo residuo.

8. L'istituto convenzionato da corso a ciascuna delle erogazioni di cui al comma 7 sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario dell'agevolazione. Le richieste di erogazione ai sensi del comma 7, lettera *b)*, sono corredate di dichiarazioni, rese dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario dell'agevolazione ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero, in sua assenza, dal capo dell'ufficio tecnico del soggetto beneficiario dell'agevolazione, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni per importi non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai fondi agevolati, nonché la relativa conformità al progetto esecutivo. L'erogazione del saldo è, inoltre, subordinata alla comunicazione da parte del responsabile unico o del soggetto responsabile dell'avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonché alla comunicazione all'istituto convenzionato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'intervenuta positiva verifica, effettuata da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'intervento fa parte, della documentazione finale di spesa, predisposta dal soggetto beneficiario del finanziamento.

9. Le domande e le documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all'istituto convenzionato dal responsabile unico ovvero dal soggetto responsabile, i quali ultimi attestano la effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti.

10. L'istituto convenzionato verifica la documentazione di spesa relativa a ciascuna iniziativa e intervento predisposta dal soggetto beneficiario delle agevolazioni e trasmessa tramite il responsabile unico o il soggetto responsabile, ed eroga le singole quote annuali di ogni iniziativa e intervento previsti nel contratto d'area o nel patto territoriale entro venti giorni dalla data in cui è resa disponibile la documentazione medesima.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di protocolli aggiuntivi ai patti territoriali e ai contratti d'area approvati ai sensi dei punti 2.7 e 3.8 della delibera del CIPE del 21 marzo 1997.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, concernente la «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 2000, n. 260, S.O., come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 12 *(Previsione di penali e revoca delle agevolazioni).* — 1.-2. (*Omissis*).

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su segnalazione del responsabile unico o del soggetto responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi:

a) qualora per la medesima iniziativa siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; la revoca delle agevolazioni è totale se la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca è parziale ed effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio;

c) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera *e)*, ove non ricorrano i presupposti di cui alla lettera *b);*

d) qualora sia stata accertata una grave violazione delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro e non si sia provveduto da parte dell'impresa alla regolarizzazione;

e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della relativa richiesta, salvo che il termine stesso sia prorogato, la proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a dodici mesi, per i patti territoriali approvati con deliberazioni CIPE del 18 dicembre 1996, 23 aprile 1997 e 26 giugno 1997, il termine decorre dalla data di rilascio della concessione provvisoria, se successiva a quella di inizio dell'istruttoria; la revoca dell'agevolazione è parziale, nella misura del 10%, se l'iniziativa è comunque ultimata entro i sei mesi successivi alla scadenza della proroga; qualora per una iniziativa si sia resa necessaria la notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato il termine decorre dalla ricezione dell'autorizzazione;

f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario,

g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procederà ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e 50.

3-*bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca e relative ad attività di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il controllo per la certificazione di qualità, la promozione, la pubblicità, l'abbattimento e l'esbosco, per "esercizio a regime" si deve intendere l'intero periodo di effettivo svolgimento delle suddette attività. In riferimento al solo settore della produzione agricola primaria, in considerazione di particolari specificità delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero nei soli territori dove è stato dichiarato lo stato di calamità naturale a causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero delle attività produttive valuterà l'opportunità di posticipare l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.*

3-*ter. Nel calcolo degli occupati sono comprese anche le figure professionali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.*

4. *(Omissis)».*

06G0234

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Fiorini Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Fiorini Elena, nata il 18 novembre 1970 a Bologna (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Valencia» (Spagna) cui è iscritta dal 22 giugno 2005, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in Giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» in data 21 maggio 1997 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciada en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 14 febbraio 2005;

Preso atto che la sig.ra Fiorini ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Bologna in data 8 novembre 1999;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 23 febbraio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fiorini Elena nata il 18 novembre 1970 a Bologna (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionle di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita, nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte sul caso pratico in diritto pocessuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A05590

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Elizabeth del Valle Ramos Carriòn, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Elizabeth del Valle Ramos Carriòn, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica Veterinaria» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione lella Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 marzo 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Elizabeth del Valle Ramos Carriòn è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «médica veterinaria», rilasciato in data 8 luglio 2004 dall'Universidad Nacional de Rio Cuarto (Argentina) alla sig.ra Elizabeth del Valle Ramos Carriòn, cittadina argentina, nata a Tucumàn (Argentina) il 27 marzo 1978 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in ltalia della professione di medico veterinario.

2. La dott.ssa Elizabeth del Valle Ramos Carriòn, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'Ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il professionista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A05591

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 maggio 2006.

Istituzione di tre speciali commissioni presso il Comitato provinciale INPS di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S., e, in particolare l'art. 46, terzo comma che prevede l'istituzione di tre speciali commissioni per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e le prestazioni di maternità;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III n. 33 del 19 aprile 1989, prot. n. 2/3PS/95876 avente per oggetto: «Legge n. 88/1989. Ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. - Costituzione delle speciali commissioni ex art. 46.»;

Visto il proprio decreto n. 79/2006 del 22 maggio 2006, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Piacenza per il quadriennio 2006-2010;

Esperiti gli atti istruttori sulla base dei criteri adottati per la costituzione del predetto Comitato provinciale;

Valutati i dati, gli elementi e le notizie utilizzati per la costituzione del già citato Comitato;

Attesa la necessità di dover procedere alla ricostituzione delle predette speciali commissioni di cui all'art. 46 della citata legge n. 88/1989, comma 13;

Decreta:

Sono istituite le speciali commissioni di cui in premessa con la seguente composizione:

coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

sig.ra Bazzini Antonella, presidente, membro del comitato provinciale I.N.P.S.;

Bertè dott. Achille, componente, designato congiuntamente dalle associazioni del settore;

Filippini Roberto, componente, designato congiuntamente dalle associazioni del settore;

Braghieri p.a. Enrico, componente, designato congiuntamente dalle associazioni del settore;

Bracchi dott. Giulio, componente, designato congiuntamente dalle associazioni del settore;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Piacenza;

il direttore della Direzione provinciale del Tesoro bilancio e P.E. - Ragioneria provinciale dello Stato di Piacenza;

il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Piacenza;

artigiani.

Peggiani Luigino, presidente, membro del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Braghè Gianni, componente, designato congiuntamente da UPA Federimpresa;

Marzano Paolo, componente, designato congiuntamente da Libera associazione artigiani;

Bottazzi Alberto, componente, designato congiuntamente da Libera associazione artigiani;

Chiappa Maria Teresa, componente, designato congiuntamente da C.N.A.;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Piacenza;

il direttore della Direzione provinciale del Tesoro bilancio e P.E. - Ragioneria provinciale dello Stato di Piacenza;

il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Piacenza.

esercenti attività commerciali.

Struzzola dott. Giovanni, presidente, membro del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Meazza rag. Francesco, componente, designato congiuntamente da Unione commercianti;

Savini cav. Marco, componente, designato congiuntamente da Unione commercianti;

Zangrandi Enrico, componente, designato congiuntamente da Unione commercianti;

Sacchelli Bruno, componente, designato congiuntamente da Confesercenti;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Piacenza;

il direttore della Direzione provinciale del Tesoro bilancio e P.E. - Ragioneria provinciale dello Stato di Piacenza;

il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Piacenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 22 maggio 2006

Il direttore provinciale reggente: FILOSA

06A05382

DECRETO 22 maggio 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, gli articoli 44 e 46 che, rispettivamente, modificano il decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, nella parte relativa alla composizione dei comitati provinciali, e istituiscono, per il contenzioso in materia di prestazioni, speciali commissioni in seno al Comitato stesso;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III - n. 31 del 14 aprile 1989,

prot. n. 2/3PS/95838 avente per oggetto: «Legge n. 88/1989 - Ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. - Costituzione dei Comitati regionali e provinciali dell'I.N.P.S.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto n. 27/2002 del 12 aprile 2002, con il quale era stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Piacenza;

Rilevata, pertanto la necessità di procedere alla ricostituzione del Comitato stesso;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati all'accertamento del grado di rappresentatività a livello provinciale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi di cui all'art. 44, comma 1, numeri 1, 2, 3, della legge n. 88/1989 citato sulla base dei criteri richiamati dalla nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza sociale - Div. III - prot. 6/3PS/95521 del 17 marzo 1989 ed indicati anche dal consolidato indirizzo giurisprudenziale;

Tenuto conto che detti criteri vengono individuati come segue:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;

partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che sono state interpellate tutte le organizzazioni sindacali ed associazioni provinciali interessate;

Valutate le notizie e i dati pervenuti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di lavoro nonché dai lavoratori autonomi;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati rilevati dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini della ricostituzione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S., per il quadriennio 2006-2010, le seguenti organizzazioni ed associazioni provinciali: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., Associazione degli industriali, Unione commercianti, Confesercenti, Federazione provinciale coltivatori diretti, Unione provinciale agricoltori, UPA Federimpresa, Libera associazione artigiani, Confederazione nazionale dell'artigianato, Casartigiani;

Ritenuto che la ripartizione dei seggi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e tra le associazioni dei datori di lavoro nonché dei lavoratori autonomi garantisce, in seno al consesso, il principio del «pluralismo partecipativo», confermato dal più recente indirizzo giurisprudenziale, per cui gli interessi di organizzazioni e associazioni minoritarie sul piano locale, che sono state interpellate, possono ritenersi ugualmente tutelate e soddisfatte dalla presenza, nel consesso stesso, delle diverse organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni e associazioni predette e dalla Federmanager;

Decreta:

Il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della provincia di Piacenza è ricostituito, per il quadriennio 2006-2010, con la seguente composizione:

a) Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

cinque seggi alla C.G.I.L.:

sig. Dragoni Gian Franco;

sig. Danese Sergio;

sig. Bonetti Gaetano;

sig. Braghieri Romano;

sig. Efori Marco;

tre seggi alla C.I.S.L.:

sig. Tamborlani Giuseppe;

sig. Chiesa Antonio;

sig. Gnocchi Giorgio;

due seggi alla U.I.L.:

sig. Bighi Francesco;

sig. Rabuffi Valerio;

un seggio alla Fermanager: sig. Botti dott. Aldo;

b) Rappresentanti dei datori di lavoro:

un seggio all'Associazione degli industriali di Piacenza per il settore industria: sig. Cella dott. Giuseppe;

un seggio alle Associazioni degli agricoltori per il settore agricoltura: sig. Migliavacca dott. Paolo;

un seggio alla Unione commercianti per il settore commercio: sig. Parietti rag. Alfredo;

c) Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

un seggio alle Associazioni degli agricoltori per il settore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: sig.ra Bazzini Antonella;

un seggio alla Unione commercianti per il settore degli esercenti attività commerciali: sig. Struzzola dott. Giovanni;

un seggio alle Associazioni degli artigiani per il settore degli artigiani: sig. Peggiani Luigino;

d) Componenti d'ufficio:

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Piacenza;

il direttore della Direzione provinciale del Tesoro bilancio e P.E. - Ragioneria provinciale dello Stato di Piacenza;

il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Piacenza.

Con successivo provvedimento saranno costituite le speciali commissioni previste dall'art. 46 della legge n. 88/1989, comma 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 22 maggio 2006

Il direttore provinciale reggente: FILOSA

06A05383

DECRETO 26 maggio 2006.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della Commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei datori di lavoro e su designazione dell'Unione provinciale degli agricoltori di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 15/1995 del 1° febbraio 1995, di costituzione della Commissione provinciale di conciliazione e quello successivo n. 10/05 del 9 novembre 2005, con il quale la signora Laganà Alessandra e il signor Politi Angelo sono stati nominati componente effettivo e componente supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota prot. n. 122 del 19 maggio 2006, con la quale l'Unione provinciale degli agricoltori di Reggio Calabria comunica le dimissioni della signora Laganà Alessandra e contestualmente designa il suo sostituto, in seno alla citata Commissione, confermando il componente supplente;

Decreta:

Il dott. Antonino Verduci e il dott. Angelo Politi sono nominati, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei datori di lavoro e su designazione dell'Unione provinciale degli agricoltori di Reggio Calabria, il primo in sostituzione della dimissionaria signora Laganà Alessandra, rimane confermato il secondo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 26 maggio 2006

Il direttore provinciale: VERDUCI

06A05543

DECRETO 7 giugno 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 44 che disciplina la composizione dei Comitati provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e in particolare, gli articoli 1, 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica stesso;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione III, n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 14 aprile 1989 diramate in materia di composizione e competenze degli Organi di gestione dell'I.N.P.S.;

Esaminata la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13/3PS/127644 del 29 agosto 1970 con la quale vengono impartite direttive per costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S. e forniti criteri per la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. Impiego n. 1/538 del 1° settembre 1987 con la quale vengono impartite istruzioni circa la individuazione del requisito della «maggiore rappresentatività»;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. Rapporti di lavoro, n. 15/0005407/RS.L0C.64 del 2 luglio 2004, con la quale vengono forniti dati sulla consistenza a livello nazionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei dirigenti d'azienda, dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti, quali elementi di giudizio in ordine di grado di rappresentatività delle stesse organizzazioni;

Visto il precedente decreto n. 3 del 10 maggio 2002 di costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno, ai sensi della normativa sopra richiamata;

Vista la necessità di ricostituirlo per scadenza;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione e che, detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative sul territorio provinciale;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione di Contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai patronati in favore dei lavoratori;

Tenuto conto dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno in ordine ai settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S. e, in particolare, alle funzioni del Comitato provinciale in relazione ai tre elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 del succitato decreto presidenziale;

Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti in merito da questa Direzione;

Visto che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative, operanti nella provincia;

Considerato che le designazioni di cui sopra sono state rimesse a questa Direzione provinciale del lavoro alla data del 29 maggio 2006;

Considerato che dalle risultanze dagli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Camera del lavoro territoriale (C.G.I.L.);

Unione sindacale territoriale (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Unione generale del lavoro (U.G.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);

per i datori di lavoro:

Assindustria della provincia di Ascoli Piceno;

Associazione commercio, turismo e servizio (Confcommercio);

Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.);

per i lavoratori autonomi:

Associazione commercio, turismo e servizi (Confcommercio);

Associazione artigiani (Confartigianato);

Federazione provinciale coltivatori diretti (C.N.C.D.);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali più rappresentative, operanti nella provincia di Ascoli Piceno;

Considerato che faranno parte del Comitato provinciale dell'I.N.P.S.:

il direttore della Direzione provinciale del lavoro;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S., il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Ascoli Piceno, ai sensi del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

Alleva Giovanni nato a Fara San Martino (Chieti) il 1° dicembre 1939;

Cirillo Teresa nata a Bellante (Teramo) il 14 settembre 1950;

Minnucci Pietro, nato a Fermo il 25 gennaio 1948;

Capriotti Flora, nata a Montalto Marche il 9 aprile 1949;

Porto Antonio, nato a Fermo il 9 dicembre 1943;

Galanti Rolando, nato ad Ascoli Piceno il 22 novembre 1954;

De Angelis Vincenzo, nato a Montegallo (Ascoli Piceno) il 23 maggio 1941;

Fabiani Francesco, nato ad Ascoli Piceno il 25 novembre 1946;

Di Girolamo Gianluca, nato a San Benedetto del Tronto il 14 dicembre 1968;

Cannelli Stefano, nato a Roma il 24 novembre 1957;

Panichi Ivo, nato a Roccafluvione il 31 maggio 1943;

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Vizioli dott. Luciano, nato a Chieti il 2 marzo 1953;

Fiori dott. Giorgio, nato a Bari l'8 settembre 1953;

Cesaroni Sigismondo, nato ad Ascoli Piceno il 17 giugno 1963;

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Cacciatori Igino, nato a Ascoli Piceno il 1° ottobre 1956;

Bruni Moreno, nato a Civitella del Tronto il 26 novembre 1959;

Marini Marco, nato ad Ascoli Piceno il 25 maggio 1967;

Membri di diritto:

Direttore della Direzione provinciale del lavoro;

Direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

Direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S.

Art. 2.

Il Comitato durerà in carica quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

La seduta di insediamento dovrà essere convocata, dal membro più anziano di età, entro quindici giorni dalla predetta pubblicazione.

Ascoli Piceno, 7 giugno 2006

Il direttore provinciale: RICCI

06A05635

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 giugno 2006.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'Asti, in Asti, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C.G. «Asti», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origini dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2000 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Asti» e «Moscato d'Asti», con sede in Asti, piazza Roma n. 10, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto 15 ottobre 2002 con il quale è stato conferito al citato Consorzio l'incarico a svolgere, nei riguardi della citata denominazione di origine, le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997 presentata in data 10 ottobre 2005 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 15 ottobre 2002, e considerto che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 15 ottobre 2002;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 21 settembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 15 ottobre 2002, al Consorzio per la tutela dell'Asti, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Asti» e «Moscato d'Asti», con sede in Asti, piazza Roma n. 10, a svolgere nei riguardi della citata DO le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento

nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela dell'Asti e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A05602

DECRETO 9 giugno 2006.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini dei «Colli di Parma» a D.O.C., in Parma, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2001 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio di tutela dei vini «Colli di Parma» a D.O.C., con sede in Parma, via Verdi n. 2, presso la Camera di commercio I.A.A., e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto 24 ottobre 2002 con il quale è stato conferito al citato Consorzio di tutela dei vini «Colli di Parma» a D.O.C. l'incarico a svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992,n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 18 maggio 2006 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 24 ottobre 2002, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 24 ottobre 2002;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 19 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 24 ottobre 2002, al Consorzio di tutela dei vini dei «Colli di Parma» a D.O.C., con sede in Parma, via Verdi n. 2, a svolgere nei riguardi della citata DOC le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela dei vini dei «Colli di Parma» a D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A05601

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 giugno 2006.

Inserimento della specialità medicinale «Elaprase» (idurонato-2-solfatasi) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: terapia enzimatica sostitutiva per i pazienti affetti da mucopolisaccaridosi di tipo II (MPS II - Sindrome di Hunter).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (G.U.) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzibne dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Visti altresì i provvedimenti CUF e le determinazioni AIFA concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali: epoetina alfa e beta (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998); tetraidrobiopterina (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998); testolattone (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999); interferone alfa ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999); adenosin-deaminasi (adagen), mifepristone (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1999); interferone alfa ricombinante, (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1999); interferone alfa naturale, interferone alfa ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999); octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1999); trientine Cl. (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999); ciclosporina A, ribavirina (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999); 1 -arginina, epoetina alfa e beta, zinco solfato (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000); interferone gamma, levocarnitina, octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2000); mitotane (lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000); acido cis-retinoico, lamivudina, micofenolato mofetile (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000); biotina (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001); octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); tiopronina (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2001; anastrozolo ed octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001); gemtuzumab ozogamicin (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2001); rituximab (*Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2002); interferone alfa-2b ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003); idebenone (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2004); galsulfase (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2005); trastuzumab (*Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2005); glucarpidase (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2006);

Atteso che alla specialità medicinale «Elaprase», in avanzata fase di registrazione negli USA ed in Europa, è stato riconosciuto lo status di «orphan drug» come terapia enzimatica sostitutiva per i pazienti affetti da mucopolisaccaridosi di tipo II (MPS II), patologia per la quale non esiste ad oggi una valida alternativa terapeutica;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale, in attesa di una sua prossima commercializzazione in Europa e, quindi, sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 10, 11 e 12 aprile 2006 - Verbale n. 26;

Ritenuto pertanto di includere la specialità medicinale Elaprase nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: *terapia enzimatica sostitutiva per i pazienti affetti da mucopolisaccaridosi di tipo II (MPS II - Sindrome di Hunter)*;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

La specialità medicinale Elaprase (iduronato-2-solfatasi), è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, *nella terapia enzimatica sostitutiva per i pazienti affetti da mucopolisaccaridosi di tipo II (MPS II - Sindrome di Hunter)*, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2006

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Denominazione: idursulfase. (Elaprase - SHIRE)

Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti con mucopolisaccaridosi di tipo II (MPS II, Sindrome di Hunter).

Criteri di inclusione: pazienti con deficit di iduronato-2-solfatasi.

Criteri di esclusione: nessuno.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: ogni fiala di idursulfasi contiene 3,0 ml di soluzione costituita dall'enzima ricombinante rh-idursulfasi (2.0 mg/ml).

Il paziente dovrà essere pesato prima della prima infusione e successivamente ogni mese. Il paziente riceverà infusioni settimanali (7 ± 3 giorni) alla dose di 0.5 mg/Kg di rh-idursulfase.

Il volume totale di ogni infusione verrà infuso in circa 3 ore secondo il seguente schema:

velocità di infusione: 0-15 min.: 8 cc/h; 15-30 min.: 16 cc/h; 30-45 min. : 24 cc/h; 45-60 min.: 32 cc/h; 60-180 min.: 40 cc/h.

Costo indicativo del trattamento: E. 410.000/anno (per paz. di 32 Kg di peso).

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4.: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6.: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	6 e 12 mesi	
leucociti	+	+	+
piastrine	+	+	+
reticolociti	+	+	+
elettroliti plasmatici	+	+	+
funzione epatica	+	+	+
funzione renale	+	+	+
dosaggio GAG urinari	+	+	+
(altro eventuale)	+	+	+

06A05636

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 maggio 2006.

Adeguamento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile degli operatori *donating*, secondo le disposizioni della delibera n. 19/01/CIR, e modalità di gestione delle richieste. (Deliberazione n. 17/06/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 4 maggio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 80;

Vista la delibera n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)»;

Vista la delibera n. 12/01/CIR, del 7 giugno 2001, recante «Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (mobile number portability)», ed, in particolare, l'art. 4, comma 3;

Vista la delibera n. 19/01/CIR, del 7 agosto 2001, recante «Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (mobile number portability)», ed, in particolare, gli articoli 3 e 4, relativamente alla capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di mobile number portability e al periodo di realizzazione;

Considerato che allo scopo di fronteggiare adeguatamente l'incremento della domanda di portabilità del numero da parte dell'utenza, gli operatori mobili, a partire dal 17 ottobre 2005, hanno innalzato la capacità di evasione prevista per ciascun operatore in qualità di donating dalle precedenti 5.000 unità a 7.500 unità, nell'ambito dell'accordo quadro vigente tra gli operatori mobili, che, ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 19/01/CIR, stabilisce il quadro di riferimento generale per gli standard di servizio della prestazione di portabilità del numero mobile;

Considerato che sulla base delle risultanze delle analisi condotte dall'Autorità sui flussi di portabilità tra gli operatori mobili successivamente al predetto incremento, è stata riconosciuta la necessità di provvedere in tempi brevi ad un ulteriore incremento della capacità giornaliera di evasione degli ordini;

Considerato che, allo scopo di adeguare la capacità di evasione giornaliera, su conforme avviso della Commissione per le infrastrutture e le reti espresso nella riunione del 19 gennaio 2006, con nota prot. n. 4073 in data 6 febbraio 2006, agli operatori mobili è stato assegnato il termine di trenta giorni per attivare i meccanismi previsti dall'accordo quadro in materia di portabilità e dal successivo accordo integrativo ed individuare, in tale ambito, le soluzioni, che di seguito si riportano, idonee ad eliminare le attuali criticità ed a prevenirne l'insorgere di analoghe:

— misure straordinarie per fronteggiare l'attuale arretrato di lavorazione;

— ulteriore adeguamento a 9.000 unità della capacità di evasione giornaliera garantita;

— integrazione delle procedure di gestione per assicurare una priorità di evasione degli ordini congruente con le precedenze nelle richieste da parte degli utenti.

Considerato che la Commissione per le infrastrutture e le reti si era riservata di intervenire direttamente, in caso di mancato raggiungimento di accordi adeguati, secondo quanto previsto dalla delibera n. 19/2001/CIR, art. 3, comma 4;

Considerato che, non emergendo dalle comunicazioni fatte pervenire all'Autorità il raggiungimento di un accordo sui punti sopra menzionati, superata la scadenza del termine assegnato, con lettera prot. n. 9765 in data 10 marzo 2006 gli operatori mobili sono stati convocati il giorno 14 marzo ad un'audizione finalizzata all'acquisizione di informazioni sulle misure adottate e sui risultati conseguiti in merito a ciascuno punto;

Considerato che dalle note pervenute e dall'audizione del 14 marzo 2006 è emerso quanto segue.

1. *Misure straordinarie per fronteggiare l'attuale arretrato di lavorazione.*

Con riferimento alle misure straordinarie, per risolvere rapidamente l'arretrato di lavorazione, sono state avanzate due proposte:

1) la prima proposta, avanzata da parte di un operatore prevede di utilizzare le giornate di sabato ed eventualmente di domenica per dedicare a favore dell'operatore con arretrati di lavorazione una capacità di evasione giornaliera di 7.500 unità. Un altro operatore condivide parzialmente la proposta in quanto non ritiene di poter utilizzare la domenica. Tale soluzione comporta una modifica dei processi attuali sia per gli operatori mobili sia per gli operatori di rete fissa.

Entrambi gli operatori ritengono che gli oneri per instaurare tale progetto speciale dovrebbero essere a carico dell'operatore beneficiario ed inoltre che tali nuovi processi potrebbero essere utilizzati periodicamente, per periodi limitati di tempo, per l'eliminazione di eventuali futuri accumuli di arretrati di lavorazione;

2) un altro operatore chiede sia garantita una capacità di evasione totale pari all'intera capacità di evasione giornaliera (che ritiene dovrebbe essere di 12.000 unità) da ciascuna direttrice con arretrati di lavorazione.

2. *Capacità di evasione giornaliera.*

Riguardo alla capacità di evasione giornaliera, le posizioni espresse sono tre:

1) due operatori mobili ritengono che al momento non sia possibile alcun adeguamento, in quanto ciò comporterebbe un investimento con modifiche hardware e software dei sistemi delle società che stanno attualmente lavorando al massimo delle loro capacità. Un operatore ritiene, altresì, che le norme non consentano di prevedere capacità di evasione asimmetriche;

2) un operatore mobile ritiene che, sulla base delle richieste attuali, sia necessario incrementare la capacità di evasione a 12.000 unità giornaliere e richiede che venga introdotto un meccanismo di adeguamento dinamico della capacità di evasione basato, ad esempio, sull'osservazione delle richieste in un mese, con l'adeguamento entro il mese successivo;

3) un operatore mobile ritiene che l'imposizione di un capacità superiore alle necessità nei confronti di un soggetto che non sta pregiudicando le prestazioni del servizio di portabilità si potrebbe configurare come onere iniquo, non proporzionato allo scopo di migliorare le prestazioni offerte alla clientela e tale da arrecare un potenziale pregiudizio. Lo stesso operatore evidenzia che le delibere dell'Autorità non prevedono che ci debba essere una capacità uguale per tutti gli operatori, ma al contrario che la delibera n. 19/2001/CIR prevede che gli operatori mobili, in quanto donating, adeguano la capacità di evasione degli ordinativi, sulla base delle richieste di mercato e che quindi la stessa possa essere diversa da operatore ad operatore.

3. *Procedure di gestione.*

Le posizioni espresse dagli operatori per quanto concerne l'integrazione delle procedure di gestione -che devono essere tali da assicurare una priorità di evasione degli ordini, in relazione a ciascun operatore donating congruente con l'ordine delle richieste pervenuti dagli altri operatori in qualità di recipient (primo arrivato, primo servito) e tali da assicurare allo stesso tempo da parte di ciascun operatore recipient un ordine di presentazione delle richieste all'operatore donating congruente con le date di richiesta di portabilità da parte degli utenti - sono:

1) due operatori mobili non ravvisano l'opportunità dell'introduzione sia lato recipient sia lato donating di tali meccanismi. In particolare, un operatore ritiene che in situazioni di capacità adeguata la presenza di tali meccanismi sia inutile e, inoltre, che la loro realizzazione sia onerosa. Ritiene, altresì, che l'uso di priorità anche da parte del recipient non sia necessaria, in quanto eventualmente l'operatore potrebbe introdurre allo scopo offerte particolari, adeguatamente remunerate, che garantiscano certezza sui tempi di portabilità;

2) gli altri due operatori ritengono che, al fine di ridurre l'incertezza relativa ai tempi di portabilità, sia necessaria l'introduzione del meccanismo solo dal lato donating in situazioni di sovraccarico, ovvero nei casi in cui si verifichino scarti per capacità insufficiente.

4. *Considerazioni dell'Autorità.*

1. L'Autorità ritiene che il mancato raggiungimento di accordi tra gli operatori idonei a risolvere le problematiche sussistenti giustifichi il proprio intervento diretto alla luce di quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 19/01/CIR.

2. In merito agli arretrati di lavorazione, l'Autorità ritiene necessario richiedere agli operatori di rete mobile, al fine di fornire adeguata risposta alle esigenze della clientela che attende la portabilità da lungo tempo, l'adozione di misure straordinarie per la messa a disposizione di una capacità dedicata allo smaltimento, entro un tempo ragionevole, degli ordinativi arretrati di portabilità. Gli operatori procederanno quindi all'individuazione delle modalità operative atte a conseguire tale obiettivo (attività giornaliera, giornata straordinaria settimanale, ecc.), purché vengano contemperate le esigenze degli operatori di rete fissa, terze parti che partecipano al processo in quanto hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente la base di dati dei numeri portati ai fini del corretto istradamento delle chiamate fisso-mobile dirette a numeri portati. La richiesta di porre a carico dell'operatore beneficiario i maggiori oneri derivanti dall'adozione di tali misure straordinarie è ritenuta priva di fondamento, dal momento che l'arretrato di lavorazione non può ascriversi ad altra causa che ad una capacità di evasione non sufficiente da parte degli operatori donating.

3. In merito alla quantificazione della capacità necessaria, l'Autorità conferma di ritenere adeguata un capacità di 9.000 unità giornaliere, imponendo, altresì, il mantenimento dei meccanismi, mediante i quali giornalmente la capacità non utilizzata da un operatore è resa disponibile per le esigenze degli altri.

4. L'Autorità ritiene essenziale, anche ai fini della trasparenza del processo, stabilire l'adozione della procedura denominata «primo arrivato, primo servito» nell'evasione degli ordini da parte dell'operatore donating. Regolando tale aspetto, infatti, oltre a una più equa distribuzione tra i clienti dei tempi di attesa, si fornisce maggiore certezza dei tempi per effettuare la portabilità nei periodi di maggiore richiesta e si evitano eventuali comportamenti da parte del donating tesi ad effettuare discriminazioni tra gli utenti. Non ritiene, invece, al momento, opportuna l'applicazione del medesimo principio da parte dell'operatore recipient in relazione all'ordine temporale di acquisizione delle richieste da parte dei clienti. Tale sfera appartiene infatti agli aspetti del rapporto fornitore-cliente che sono già presidiati sostanzialmente dalle norme sulla trasparenza e sulla qualità dei servizi resi.

Considerato che l'inadeguatezza delle capacità di evasione degli ordini di portabilità rispetto alle esigenze del mercato comporta un danno concreto ed attuale per i consumatori che vedono allungarsi i tempi occorrenti per l'attivazione della prestazione richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 80 del codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità è tenuta ad assicurare che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservano il proprio numero o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio;

Ritenuto pertanto che sussistono le motivazioni per un intervento urgente dell'Autorità, sulla base dell'art. 3, comma 4, della delibera n. 19/01/CIR, anche allo scopo di ripristinare condizioni di fornitura ai clienti della prestazione di portabilità del numero mobile (periodo di attivazione) in tempi congruenti con quanto stabilito per il periodo di realizzazione dall'art. 4, comma 2, della medesima delibera;

Ritenuto che l'incremento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità da 7.500 a 9.000, pari al 20% dell'attuale capacità di evasione, costituisce una misura proporzionata per la risoluzione delle problematiche evidenziate e per la realizzabilità da parte degli operatori;

Ritenuto altresì opportuno integrare le procedure di gestione mediante l'introduzione di criteri atti ad assicurare una priorità di evasione degli ordini da parte dell'operatore donating congruente con le richieste pervenute dall'operatore recipient;

Udita la relazione del commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si adottano le definizioni della delibera n. 19/01/CIR.

Art. 2.

Adeguamento della capacità di evasione giornaliera

1. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, gli operatori mobili assicurano una capacità giornaliera di evasione degli ordini in qualità di donating pari ad almeno 9.000 unità. Tale capacità è da intendersi in termini di potenzialità minima da assicurare, in modo paritario, nei confronti delle richieste provenienti dagli operatori recipient.

Art. 3.

Gestione delle richieste

1. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, gli operatori mobili assicurano una gestione degli ordini di portabilità conforme ai criteri stabiliti dal presente articolo.

2. Gli operatori mobili, in qualità di operatori donating, assicurano priorità di presa in carico degli ordini e, in caso di validazione positiva, di evasione dei medesimi in funzione dell'ordine con cui vengono richieste dai singoli operatori mobili recipient (cosiddetta gestione prima arrivato primo servito), anche utilizzando una numerazione progressiva degli ordinativi.

3. Sono mantenuti attivi i meccanismi procedurali già previsti dalle modalità operative attualmente in uso, che consentono, per le prese in carico, l'utilizzo da parte degli operatori donating della capacità di evasione giornaliera non impiegata dagli altri operatori recipient prevedendo che tali risorse siano suddivise tra gli operatori mobili aventi ulteriori richieste, fino alla messa a disposizione dell'intera capacità di evasione giornaliera.

4. Gli operatori, in qualità di donating, comunicano giornalmente a tutti gli operatori mobili le quantità delle richieste ricevute dai singoli operatori il giorno lavorativo precedente e le quantità delle relative prese in carico secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

5. Gli operatori di rete mobile adottano misure straordinarie per lo smaltimento degli ordinativi arretrati di portabilità, individuando le modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sugli operatori fissi e terze parti che partecipano al processo in atto ed a minimizzare i disservizi all'utenza.

6. Gli operatori di rete mobile comunicano entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera e, successivamente, con cadenza mensile, all'Autorità il numero dei rispettivi arretrati di ordinativi.

Art. 4.

Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 4 maggio 2006

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: SAVARESE

06A05567

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 24 maggio 2006.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso tra la Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a. di Genova e le segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Genova in data 2 agosto 2002, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a. di Genova. (Pos. 14122). (Deliberazione n. 06/291).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Premesso:

che la AMT di Genova svolge attività di trasporto pubblico nel bacino di Genova;

che, in data 24 luglio 1991, questa Commissione ha dichiarato idoneo l'accordo aziendale contenente la regolamentazione delle prestazioni indispensabili, sottoscritto in data 18 marzo 1991 tra l'ATM di Genova e le segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Genova;

che, in data 2 agosto 2002, la AMT di Genova e le segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Genova hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 22 novembre 2002, tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, in data 25 novembre 2002, il Comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul contenuto del predetto accordo;

che, in data 20 febbraio 2006, la Commissione ha chiesto alle parti sociali di precisare il contenuto dell'accordo laddove stabilisce che «l'inizio e la fine dello sciopero devono distare 30 minuti (orario medio di percorrenza della maggioranza delle linee esercitate) dalle fasce di garanzia previste dall'Accordo aziendale del 18 marzo 1991, su quasi tutte le linee del servizio urbano» in quanto non risultava chiaro se detta formulazione assicurasse comunque il completo rispetto delle fasce;

che, con nota del 28 febbraio 2006, l'AMT di Genova ha chiarito come detto punto dell'accordo sia interpretato da entrambe le parti sociali nel senso della completa garanzia delle fasce, non potendo l'astensione dal lavoro in ogni caso aver luogo «tra le ore 5,30 e le ore 9,30 nonché tra le ore 17 e le ore 21»;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *a*);

b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *b*);

c) individuazione delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

che l'art. 10, lettera *a)*, stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato:

che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, già previste dall'accordo aziendale del 18 marzo 1991, restano così individuate: dalle 6 alle 9 e dalle 17,30 alle 20,30;

che, anche alla luce dei chiarimenti forniti, al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, in base ai tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi, «l'inizio e la fine dello sciopero devono distare 30 minuti (orario medio di percorrenza della maggioranza delle linee esercitate) dalle fasce di garanzia»;

che, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le parti sociali hanno ricompreso tra i servizi essenziali i servizi di trasporto «relativi alle chiamate di persone portatrici di handicap» prevedendo in questo caso la garanzia del servizio «durante tutto l'orario dello sciopero e non solo per il rientro di detta utenza alla propria residenza»;

che, sempre in attuazione di detta disposizione, le parti sociali hanno ricompreso tra i servizi essenziali anche «i servizi di noleggio, prenotati al di fuori del periodo di preavviso»;

che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalità operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneità dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla AMT di Genova, concluso con le segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Genova in data 2 agosto 2002;

Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Dispone la comunicazione della presente delibera alla AMT di Genova, alle segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Genova, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e al Prefetto di Genova, nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2006

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO 1

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 agosto 2002 presso la direzione aziendale, si sono incontrati i rappresentanti dell'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a. - Genova nelle persone dei signori: ing. Aldo Cavagnetto, dott. Stefano Pesci, rag. Carmine Lepera;

e

delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL nelle persone dei signori: Baggio Giuseppe, Masnata Pietro, Bruzzone Riccardo (FILT-CGIL); Ghiglione Giorgio, Mazza Giuseppe, Pisano Antonio (FIT-CISL); Ruwet Carlo; Di Corrado Gaetano, Cuccu Francesco (UILTRASPORTI), Gatto Andrea, Nolaschi Mauro, Galifi Enzo (FAISA-CISAL).

Premesso che la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera del 1º luglio 2002, prot. n. 8516, pos. n. 13616, all'AMT e alle organizzazioni sindacali, ha sollecitato le parti datoriali e sindacali ad adeguare gli accordi, a suo tempo valutati idonei, alla «Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modifiche.

Al fine di recepire le parti innovative introdotte dalla provvisoria regolamentazione, con particolare riguardo all'art. 16 della stessa, le parti concordano di integrare gli accordi aziendali vigenti in materia di sciopero (accordo aziendale 18 marzo 1991, accordo aziendale 5 gennaio 1996, accordo aziendale 19 ottobre 1998, accordo aziendale 20 luglio 2000), con la seguente disciplina:

In occasione delle giornate di sciopero deve essere effettuato il servizio completo, nella fascia mattinale e nella fascia pomeridiana previste dall'accordo aziendale 18 marzo 1991, in modo che il servizio garantito all'utenza sia svolto secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi.

Al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, in base ai tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi, l'inizio e la fine dello sciopero devono distare 30 minuti (orario medio di percorrenza della maggioranza delle linee esercite) dalle fasce di garanzia (previste dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17,30 alle ore 20,30) previsto dall'accordo aziendale del 18 marzo 1991, su quasi tutte le linee del servizio urbano.

Resta inteso che, entro i termini di cui sopra, le vetture dovranno essere in rimessa.

Per quanto riguarda l'integrazione all'accordo aziendale del 5 gennaio 1996 sui servizi di trasporto relativi alle chiamate di persone portatrici di handicap, si precisa che essendo considerati «servizi essenziali» devono essere garantiti, trattandosi di una categoria particolarmente protetta, durante tutto l'orario dello sciopero e non solo per il rientro di detta utenza alla propria residenza come previsto dalla normativa precedente.

Gli altri servizi considerati «essenziali» e quindi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, previsti dall'art. 16 della provvisoria regolamentazione, e garantiti in caso di sciopero, sono:

i servizi di noleggio, prenotati al di fuori del periodo di preavviso.

Per quanto non indicato specificatamente nel presente regolamento di esercizio, valgono le norme della regolamentazione provvisoria approvata con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 13, lettera *a)* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

In merito all'art. 68 (Regolamentazione del diritto di sciopero) del testo unico aziendale dell'11 gennaio 2002 si precisa che:

a) il personale esentato a garanzia dei presidi aziendali, previsto al punto *c)* del suddetto articolo, verrà comandato in servizio con un congruo preavviso;

b) la squadra di operai costituita a protezione dei mezzi non deve essere composta da più di 4 persone per ciascuna rimessa.

Il presente accordo aziendale confluirà nel testo unico degli accordi aziendali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per L'azienda (firmato)

Per le organizzazioni sindacali

FILT-CGIL (firmato)

FIT-CISL ....

UILTRASPORTI ....

FAISA CISAL..........

06A05516

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 38619 del 16 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nuova Duplo S.p.a., con sede in Latina, unità di Latina, per il periodo dal 27 dicembre 2005 al 26 dicembre 2006.

Con decreto n. 38620 del 16 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Supermercati Pam S.p.a., con sede in Venezia, unità di Roma (via della Magliana), per il periodo dal 1º marzo 2006 al 19 febbraio 2007.

Con decreto n. 38621 del 16 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della I.T.C.A. Produzione S.p.a., con sede in Torino, unità di Cassino (Frosinone), Villa Santa Lucia (Frosinone), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 38622 del 16 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bullonerie Viterie Galvagno S.p.a. con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006.

Con decreto n. 38623 del 16 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Alnuatel, società a responsabilità limitata con sede in Terni, unità di Terni, per il periodo dal 14 dicembre 2005 al 13 dicembre 2007.

Con decreto n. 38624 del 16 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Avio S.p.a. con sede in Torino, unità di Brindisi, per il periodo dal 10 gennaio 2006 al 9 gennaio 2007.

Con decreto n. 38625 del 16 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della MG Industriale S.r.l., con sede in Nocera Superiore (Salerno), unità di Nocera Superiore (Salerno), per il periodo dal 1º novembre 2005 al 30 ottobre 2006.

Con decreto n. 38626 del 16 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Campiv Industria Confezioni S.r.l., con sede in Locorotondo (Bari), unità di Locorotondo (Bari), per il periodo dal 10 ottobre 2005 al 9 ottobre 2006.

Con decreto n. 38627 del 16 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della RI.RI. Italia S.r.l., con sede in Vignole Borbera (Alessandria), unità di Vignole Borbera (Alessandria), per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 1º gennaio 2007.

Con decreto n. 38628 del 16 maggio 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Olivetti S.p.a., con sede in Ivrea (Torino), unità di Agliè (Torino), Ivrea (Torino), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2006.

06A05538

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38629 del 16 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nuova Dublo S.p.a. con sede in Latina, unità di Latina, per il periodo dal 27 dicembre 2005 al 26 dicembre 2006.

Con decreto n. 38630 del 16 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Supermercati Pam S.p.a., con sede in Venezia, unità di Roma (via della Magliana), per il periodo dal 1º marzo 2006 al 19 febbraio 2007.

Con decreto n. 38631 del 16 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della I.T.C.A. Produzione S.p.a., con sede in Torino, unità di Cassino (Frosinone), Villa santa Lucia (Frosinone), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 38632 del 16 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Bullonerie Viterie Galvagno S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006.

Con decreto n. 38633 del 16 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Alnuatel Società a responsabilità limitata, con sede in Terni, unità di Terni, per il periodo dal 14 dicembre 2005 al 13 giugno 2006.

Con decreto n. 38634 del 16 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Avio S.p.a. con sede in Torino, unità di Brindisi, per il periodo dal 10 gennaio 2006 al 9 gennaio 2007.

Con decreto n. 38635 del 16 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della MG Industriale S.r.l., con sede in Nocera Superiore (Salerno), unità di Nocera Superiore (Salerno), per il periodo dal 1º novembre 2005 al 30 ottobre 2006.

Con decreto n. 38636 del 16 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Campiv Industria Confezioni S.r.l., con sede in Locorotondo (Bari), unità di Locorotondo (Bari), per il periodo dal 10 ottobre 2005 al 9 ottobre 2006.

Con decreto n. 38637 del 16 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della RI.RI. Italia S.r.l., con sede in Vignole Borbera (Alessandria), unità di Vignole Borbera (Alessandra), per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 1º gennaio 2007.

Con decreto a. 38638 del 16 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Olivetti S.p.a., con sede in Ivrea (Torino), unità di Agliè (Torino), Ivrea (Torino), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2006.

Con decreto n. 38639 del 19 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Ferber S.r.l., con sede in Missaglia (Lecco), unità di Missaglia (Lecco), per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 5 febbraio 2007.

Con decreto n. 38640 del 19 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della All Services S.r.l., con sede in Roma, unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 10 giugno 2005 al 9 giugno 2006.

Con decreto n. 38641 del 19 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Samap c/o Portovesme S.r.l., con sede in Cagliari, unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dall'8 settembre 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 38643 del 19 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della cooperativa Labor S.r.l., con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 18 febbraio 2005 al 17 febbraio 2006.

Con decreto n. 38644 del 19 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Valtellina S.p.a., con sede in Gorle (Bergamo), unità di Latiano (Brindisi), Lecce, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

06A05539

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38642 del 19 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Portovesme S.r.l., con sede in Roma, unità di Portoscuso (Cagliari), San Gavino (Cagliari), per il periodo dal 7 settembre 2005 al 6 marzo 2006.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 38144 del 13 marzo 2006.

06A05540

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2006, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2005 e 2006 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2005	Maggio	125,1	1,7	3,8
	Giugno	125,3	1,6	3,9
	Luglio	125,6	1,8	3,9
	Agosto	125,8	1,8	3,9
	Settembre	125,9	1,9	3,7
	Ottobre	126,1	2,0	3,8
	Novembre	126,1	1,8	3,5
	Dicembre	126,3	1,9	3,7
	Media	*125,3*		
2006	Gennaio	126,6	2,2	3,8
	Febbraio	126,9	2,1	3,7
	Marzo	127,1	2,1	3,8
	Aprile	127,4	2,0	3,7
	Maggio	127,8	2,2	3,9

06A05625

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Elenco delle imprese orafe della provincia di Vicenza decadute dalla concessione del marchio identificativo nell'anno 2005

n. marchio id.	ragione sociale	sede legale	n. e data provvedimento	Punzoni restituiti, smarriti, non riconsegnati
210-VI	F.lli Casaro S.r.l. - in fallimento	Strada Comunale, 98 - Vicenza	n. 45 del 6 marzo 2006	3 punzoni restituiti, 11 smarriti e 4 non riconsegnati
459-VI	Oreficeria F.lli Nicoletti S.n.c.	Viale dell'Industria, snc - Trissino	n. 46 del 6 marzo 2006	18 punzoni restituiti e 4 smarriti
701-VI	Armo S.r.l. - in liquidazione	Strada della Parolina, 98 - Vicenza	n. 47 del 6 marzo 2006	2 punzoni non riconsegnati
890-VI	Menti Gold Inc Silver S.n.c.	Via L.L. Zamenhof, 384 - Vicenza	n. 48 del 6 marzo 2006	13 punzoni restituiti e 2 smarriti
979-VI	L'Artigiano S.n.c.	Via Chiuppese, 9 - Monticello Co. Otto	n. 49 del 6 marzo 2006	3 punzoni restituiti
1212-VI	Gia.Da S.n.c. - fallimento	Via Dal Ponte,100 - Torri di Quartesolo	n. 50 del 6 marzo 2006	4 punzoni non riconsegnati
1310-VI	Delle Cave Raffaele S.r.l.	Via della Meccanica, 14 - Vicenza	n. 51 del 6 marzo 2006	7 punzoni restituiti, 5 smarriti e 21 non riconsegnati
1421-VI	Viesse S.n.c.	Via Luca della Robbia, 19 - Vicenza	n. 52 del 7 marzo 2006	3 punzoni restituiti e nove non riconsegnati
1429-VI	Viktchains S.r.l. soc. unipers.	Via Marosticana, 83 - Dueville	n. 53 del 7 marzo 2006	2 punzoni non riconsegnati
1451-VI	Oroerika S.r.l.	Via dell'Artigianato, 2 - Bolzano Vicentino	n. 54 del 7 marzo 2006	3 punzoni restituiti
1729-VI	Dibiemme S.n.c.	Via dell'Artigianato, 56 - Bolzano V.no	n. 56 del 7 marzo 2006	2 punzoni restituiti
1731-VI	Mafra Preziosi di F. Matteazzi	Via Colombo, 8 - Creazzo	n. 57 del 7 marzo 2006	2 punzoni restituiti e 4 smarriti
2062-VI	V.R. S.r.l.	Viale del Verme, 103 - Vicenza	n. 58 del 7 marzo 2006	3 punzoni restituiti
2172-VI	Cre.Or S.r.l.	Via dell'Industria, 23 - Marostica	n. 61 del 9 marzo 2006	un punzone smarrito
2246-VI	Duemme Microfusioni S.r.l.	Via L. Da Vinci, 37 Cassola	n. 62 del 9 marzo 2006	2 punzoni non riconsegnati
2251-VI	Palladiooro S.r.l.	Via A. Meucci, 29/B - Arcugnano	n. 63 del 9 marzo 2006	7 punzoni non riconsegnati
2257-VI	Lavior S.n.c.	Via Rovigo, 7/8 - Trissino	n. 64 del 9 marzo 2006	2 punzoni non riconsegnati
2299-VI	Oropaola di Dal Maso Mario	Via Spessa, 29 - Creazzo	n. 65 del 9 marzo 2006	4 punzoni restituiti
2310-VI	Enneci S.r.l.	Via della Stanga, 1 - Vicenza	n. 66 del 9 marzo 2006	4 punzoni non riconsegnati
2388-VI	Veronese 2000 S.n.c.	Via Aviano, 4 - Caldogno	n. 67 del 9 marzo 2006	2 punzoni non riconsegnati
2452-VI	Palmieri Antonio S.r.l.	Via Vecchia Ferriera, 70 - Vicenza	n. 69 del 13 marzo 2006	3 punzoni restituiti
2491-VI	S.G.B S.r.l.	Via dell'Artigianato, 20/22 - Bolzano V.no	n. 70 del 13 marzo 2006	0 punzoni
2504-VI	Bottazzi Argento di Bottazzi P.	Via Monte Zebio, 2 - Caldogno	n. 71 del 13 marzo 2006	2 punzoni restituiti

Gli eventuali detentori di punzoni smarriti, o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza poiché ogni loro uso è *illegale* e quindi sanzionabile a termini di legge (comma 1° dell'art. 25 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251).

06A05566

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già rispettivamente assegnatarie dei marchi n. 70-NO e n. 80-NO, hanno cessato l'attività di «fabbricazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazioni del Segretario generale n. 91/2006 sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alle predette imprese sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
70-NO	Quartaroli Fava Gianfranco	Novara
80-NO	Negrato Luigino	Oleggio (NO)

06A05564

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo alla determinazione 22 maggio 2006 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modifica degli stampati di specialità medicinali, appartenenti alla categoria dei farmaci antinfiammatori non steroidei-fans (compresi gli inibitori della COX-2). (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 2006).

Nella determinazione citata in epigrafe, alla pag. 70, prima colonna della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 2006, all'articolo 1, comma 1, dove è scritto: «... ,formulazioni sistemiche *(orali e iniettabili)*, autorizzate ...», leggasi: «... ,formulazioni sistemiche, autorizzate ...».

06A05620

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-139) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.